



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

NUOVA IMU 2020, TASSA UNICA SULLA CASA

IMU 2020 ALIQUOTE

1)	ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie diverse da A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (L'esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge e dal regolamento inerente l'applicazione della IUC) Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019;	ESENTE
2)	ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze Detrazione : Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 (comma 748);	6,00 ‰ 200,00
3)	AREE EDIFICABILI	9,6 ‰
4)	ALTRI FABBRICATI (comma 754) ALTRI FABBRICATI CAT D Sono compresi i fabbricati classificati in cat. D per i quali il	9,6‰ 9,6 ‰

	versamento deve essere ripartito come segue: Quota di competenza dello Stato 7,60 ‰ quota comune 2‰ (comma 753 L. 160/2019)	
5)	FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce (comma 750 e 751) TERRENI AGRICOLI Comma (752)	1, ‰ ESENTI
6)	UNITA'IMMOBILIARI concesse in comodato omiss. (comma 747)	Imponibile Ridotto del 50%

LA NUOVA IMU 2020, TASSA UNICA SULLA CASA, E L'ABROGAZIONE DELLA TASI
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Art. 1, comma 738

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La nuova IMU 2020 è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 - 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il Comune di Pieve Fosciana ha approvato le tariffe dell'Imu 2020 con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 14/04/2020

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima in acconto da corrispondere, da parte del proprietario, entro il 16 giugno 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito entro il 16 dicembre 2020, a congruaggio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2020.

Ai sensi dell'art. 184 del Decreto Rilancio sono esentati dalla prima rata relativa all'anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Importo minimo annuo da pagare € 5 – codice Ente G648

Il versamento dovrà essere effettuato tramite F24

Sul sito web del Comune www.comune.pievefosciana.lu.it è disponibile la procedura per il calcolo e la stampa dell'F24 - IMU 2020



Elenco codici tributo Imu da utilizzare

- **3912** abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)(solo punto 2)
- **3913** fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- **3914** terreni (destinatario il Comune)
- **3916** aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- **3918** altri fabbricati (destinatario il Comune)
- **3925** denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"
- **3930** denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"